

### IN QUESTA EDIZIONE



1. La redazione e la presentazione del modello 770/2019, nonché della Certificazione Unica 2019
2. Il rifinanziamento dell'agevolazione "Sabatini" spettante in caso di effettuazione di nuovi investimenti

**1**

### **La redazione e la presentazione del modello 770/2019, nonché della Certificazione Unica 2019**

Per soggetti IVA

---

In linea generale si deve constatare che la dichiarazione che i sostituti d'imposta devono trasmettere relativamente all'anno 2018, sono la dichiarazione annuale modello 770/2019 e la Certificazione Unica 2019. Trattandosi di comunicazione al Fisco che hanno stessi contenuti, anche se a scadenze diverse, tratteremo nella presente newsletter questo come un adempimento unico.

I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante il modello 770 unificato, i dati relativi alle ritenute fiscali effettuate in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. Mediante il modello 770/2019 si devono inoltre comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2018 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo d'imposta. Infine, il modello 770/2019 deve essere utilizzato anche da parte dei soggetti che esercitano un'attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora questi sono obbligati ad applicare una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.

### **Termini di presentazione del modello 770/2019**

Il modello 770/2019 per l'anno 2018 deve essere inviato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31/10/2019.

### **La compilazione e l'invio telematico del modello 770/2019**

Ai nostri clienti che si avvalgono dell'assistenza di un consulente del lavoro chiediamo gentilmente di incaricare tale consulente con la compilazione del modello 770/2019, nonché con l'invio della Certificazione Unica 2019, inviando al consulente stesso la documentazione richiesta. Se invece non ci si dovesse avvalere dell'assistenza di un consulente di lavoro, La preghiamo di inviare a noi la documentazione sotto elencata.

**ATTENZIONE:** Se non dovessimo avere alcun riscontro a questa newsletter, ne dedurremo che vi è un consulente del lavoro che predispone la dichiarazione modello 770/2019 e la Certificazione Unica 2019, oppure che non sono state operate alcune ritenute nell'anno 2018. Per l'aggiornamento dei nostri archivi Vi chiediamo comunque di comunicarci il nominativo del consulente del lavoro incaricato, qualora questo sia variato nel corso dell'anno 2018 e/o fino ad ora nel 2019.

### **Soggetti obbligati alla redazione del modello 770/2019**

I principali soggetti obbligati alla redazione del modello 770/2019 sono (sempre che abbiano operato le suddette ritenute e/o abbiano erogato i suddetti compensi/redditi):

- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute e i consorzi;
- i trust;
- i condomini;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;

### **I documenti necessari per la compilazione del modello 770/2019**

I documenti necessari, ai fini della compilazione del modello 770/2019 sono i seguenti:

- certificazioni rilasciate ed attinenti a compensi erogati a liberi professionisti/consulenti/intermediari/agenti, ecc.;
- copia delle relative fatture;
- copia dei modelli F24 con i quali sono state versate le relative ritenute, nel caso Voi non ci abbiate conferito la delega per l'accesso al cassetto fiscale;

- copia del bonifico bancario (in caso di assegno, dell'addebito in conto corrente) o della quietanza di pagamento in contanti delle relative fatture;
- in riferimento ai dividendi distribuiti/pagati nell'anno 2018 (in merito a distribuzioni a noi non ancora note): i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (società, enti ecc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2018, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

### **La Certificazione Unica 2019**

Mediante il modello della Certificazione Unica 2019, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere entro il 07/03/2019 - in via telematica all'Agenzia delle Entrate - le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. La Certificazione Unica 2019 deve essere consegnata da parte del sostituto d'imposta al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché di redditi di lavoro autonomo, di provvigioni e redditi diversi).

### **La compilazione e l'invio della Certificazione Unica 2019**

Ai nostri clienti che si avvalgono dell'assistenza di un consulente del lavoro chiediamo gentilmente di incaricare tale consulente con la compilazione della Certificazione Unica 2019 (come sicuramente avrete già fatto, visto che molti di loro hanno già chiesto di anticiparli la documentazione a dicembre 2018), inviando al consulente stesso la documentazione richiesta affinché tale documentazione possa fungere anche già per la redazione della dichiarazione 770 (i consulenti del lavoro Vi hanno sicuramente già inviato tempo fa apposite richieste a riguardo). Se invece non ci si dovesse avvalere dell'assistenza di un consulente di lavoro, La preghiamo di inviare a noi la documentazione sotto elencata.

**ATTENZIONE:** Se non dovessimo avere alcun riscontro a questa newsletter, ne dedurremo che ci si avvale di un consulente del lavoro per predisporre la Certificazione Unica 2019, oppure che non ha operato ritenute fiscali nel corso dell'anno 2018.

La Certificazione Unica 2019 si sdoppia in:

- un modello "ordinario", da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 07/03/2019;
- un modello "sintetico", da consegnare al percipiente delle somme oggetto di certificazione entro il 01/04/2019 (cadendo il 31/03/2019 di domenica). Per la certezza giuridica che ne deriva, e anche vista l'efficienza in termini di tempi e di costi e di salvabilità, si consiglia un invio di tale certificazione da PEC a PEC.

### **I documenti necessari per la compilazione della Certificazione Unica 2019**

I documenti necessari, ai fini della compilazione della "Certificazione Unica 2019" sono i seguenti:

- certificazioni rilasciate ed attinenti a compensi erogati a liberi professionisti/consulenti/intermediari/agenti, ecc.;
- copia delle relative fatture;
- copia dei modelli F24 con i quali sono state versate le relative ritenute (nel caso Voi non ci abbiate conferito la delega per l'accesso al cassetto fiscale);
- copia del bonifico bancario (in caso di assegno, dell'addebito in conto corrente) o della quietanza di pagamento in contanti delle relative fatture.

### **La predisposizione e la consegna della documentazione necessaria ai fini della compilazione del modello 770/2019 e della Certificazione Unica 2019**

In considerazione di quanto prima riportato, qualora:

- il modello 770/2019 e la Certificazione Unica 2019 saranno redatti ed inviati dal Vostro consulente del lavoro, Vi chiediamo di inviare la documentazione all'uopo necessaria direttamente al consulente del lavoro, il quale l'avrà già richiesta tempo fa entro i termini da lui indicati;
- non siete assistiti da un consulente del lavoro, il modello 770/2019 e la Certificazione Unica 2019 saranno redatti ed inviati dal nostro studio, e in tal caso Vi chiediamo di voler inviare al Vostro consulente di riferimento (possibilmente scansionato via email) tutta la documentazione all'uopo necessaria al più tardi entro il **22 febbraio 2019**.

## **2 Il rifinanziamento dell'agevolazione "Sabatini" spettante in caso di effettuazione di nuovi investimenti**

Per soggetti IVA

---

L'agevolazione "Sabatini" consiste in un contributo sui finanziamenti ottenuti in relazione agli investimenti realizzati in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, pari al 2,75% per anno (oppure del 3,575% per anno in caso di investimenti tecnologici riconducibili all'Industria 4.0) su un finanziamento quinquennale. Si precisa che il contributo potrà essere superiore agli interessi effettivamente pagati!

Si consiglia pertanto di rivolgerci ad una banca o società di leasing convenzionata per le agevolazioni Sabatini, tra quelle risultanti dalla seguente lista <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/ElencoAderenti8febbraio.pdf> la quale Vi seguirà sin dall'inizio nella richiesta di tale contributo.

Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo disponibile nella sezione "Beni Strumentali – Sabatini" del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). Il mancato utilizzo del modulo di domanda pubblicato sul sito del Ministero

(<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>), la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituisce motivo di non ricezione della domanda e pertanto di inammissibilità al contributo. L'impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L'invio via PEC può contenere una sola domanda. Resta inteso che l'impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal registro delle imprese. Qualunque comunicazione del Ministero sarà inviata a tale indirizzo PEC.

Per maggiori informazioni a riguardo e anche per assistervi al meglio per tale richiesta di agevolazione, siete invitati a contattare il Vostro consulente di riferimento presso di noi!



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/cookie/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: [privacy@bureauplattner.com](mailto:privacy@bureauplattner.com).

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
[www.bureauplattner.com](http://www.bureauplattner.com)

---

**MOORE STEPHENS**

 Warwick Legal Network